

DECISIONE N. 8/91 DEL COMITATO MISTO CEE-ANDORRA**del 31 dicembre 1991****che modifica gli importi espressi in ecu di cui all'articolo 2 dell'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(92/117/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando che, per tener conto dell'evoluzione monetaria, occorre modificare gli importi espressi in ecu di cui all'articolo 2 dell'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa,

DECIDE :

Articolo 1

L'appendice relativa alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa è così modificata :

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'importo di « 2 820 ECU » è sostituito dall'importo di « 3 000 ECU ».
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l'importo di « 200 ECU » è sostituito dall'importo di « 215 ECU ».
- 3) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo di « 565 ECU » è sostituito dall'importo di « 600 ECU ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Fatto a Andorra, il 31 dicembre 1991.

Per il Comitato misto

Il Presidente

Jaume BARTUMEU CASSANY